



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BOTTICI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, GAETTI,  
LEZZI, PUGLIA, PAGLINI, SANTANGELO e VACCIANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2014**

Modifiche all’articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di rimborsi spese ai titolari di cariche elettive pubbliche e a coloro che esercitano pubbliche funzioni

ONOREVOLI SENATORI. - Tutti i partiti, eccetto il Movimento 5 stelle, si sono sempre aggrappati all'alibi dei costi necessari per fare politica, il catalogo degli sprechi italiani è lungo e variegato.

Oggi più che mai, alla luce della devastante crisi economica in cui versa il Paese, anche a causa degli innumerevoli sprechi e privilegi messi in atto dalla partitocrazia, e in considerazione delle irregolarità nei bilanci delle regioni, delle Camere e di molti enti, noi riteniamo che la competizione elettorale debba essere genuina e non alterata dal denaro.

Per tali ragioni, con questo disegno di legge miriamo ad allineare alla normativa vigente i rimborsi spese erogati ai politici eletti e a coloro che esercitano pubbliche funzioni.

Infatti, non tutti sanno che, secondo la normativa attuale, le somme erogate in qualità di rimborso spese ai titolari di cariche elettive pubbliche nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione non concorrono a formare il reddito (articolo 52, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR).

*Rebus sic stantibus*, i rimborsi spese erogati agli eletti ad una carica pubblica e a coloro che esercitano pubbliche funzioni (Parlamento europeo, Parlamento nazionale, consigli regionali, consigli provinciali, consigli comunali, presidenti di regione, presidenti di provincia, sindaci, giudici costituzionali eccetera) non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e quindi, *de facto*, non sono tassati.

Mentre la *ratio* originaria di tale disposizione può individuarsi nella volontà del legislatore di non tassare somme che per il percettore costituiscono mera reintegrazione di spese effettivamente sostenute ed è, pertanto, assolutamente condivisibile, appare discutibile la modalità con la quale si è inteso perseguire tale proposito.

La disposizione in parola, infatti, esclude da tassazione non solo i rimborsi erogati in conseguenza di spese effettivamente sostenute ma anche i rimborsi cosiddetti «forfettari» che vengono, cioè, corrisposti in misura fissa a prescindere dall'importo delle spese realmente sopportate e documentate.

A ben vedere, questa disposizione di favore costituisce un *unicum* nel panorama fiscale italiano dato che per i lavoratori dipendenti l'articolo 51, comma 5, del TUIR prevede che tutti i rimborsi spese per trasferte all'interno del territorio comunale concorrono interamente a formare il reddito, *ergo* sono interamente tassati in capo al percettore (tranne quelli per spese di trasporto provate da documenti del vettore).

Per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, invece, è prevista la non tassazione solo nel caso di rimborsi spese documentate a piè di lista mentre, nell'ipotesi di rimborsi forfettari, sono previste delle franchigie molto basse al di sopra delle quali gli importi percepiti dal dipendente vengono tassati.

Per i lavoratori autonomi, sia abituali che occasionali, il legislatore ha, invece, previsto una normativa ancora più stringente (articoli 53, 54, 67 e 71 del TUIR).

In tal caso, infatti, tutti i tipi di rimborsi spese percepiti seguono sempre la stessa identica sorte fiscale dei compensi professio-

nali e, in sintesi, sono sempre tassati (si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 69/E del 21 marzo 2003).

Da quanto detto emerge chiaramente l'esigenza di armonizzare il trattamento fiscale dei rimborsi spese dei titolari di cariche elettive pubbliche e dei funzionari pubblici con quanto previsto dal TUIR per lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.

Ma, a sostegno dell'esigenza di rivedere l'articolo 52, comma 1, lettera *b*), del TUIR, oltre a ragioni di equità e coerenza depone soprattutto la necessità di garantire consistenti risparmi per il bilancio dello Stato.

L'importo di tali risparmi ammonta a decine di milioni di euro come è facilmente desumibile dal dato che, da soli, Senato della Repubblica e Camera dei Deputati erogano annualmente oltre 100 milioni di euro di rimborso spese ai parlamentari (dati rilevati sulla base del bilancio di previsione 2013).

Vi è, infine, l'urgenza di garantire la trasparenza delle istituzioni consentendo a tutti i cittadini italiani il pieno diritto all'informazione e alla verifica dell'attività dei propri rappresentanti.

Il presente disegno di legge mira a modificare l'articolo 52, comma 1, lettera *b*), del TUIR limitando l'esclusione dalla tassazione ai soli rimborsi spese erogati in conseguenza di una rendicontazione dettagliata e documentata delle spese sostenute.

Viceversa, i rimborsi eccedenti le spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate, concorreranno a formare il reddito del percettore e dovranno, quindi, essere tassati a meno che quest'ultimo non opti per la loro restituzione.

Viene stabilito, inoltre, l'obbligo di pubblicare, entro il 31 marzo dell'anno successivo, le rendicontazioni delle spese sostenute sul sito *internet* ufficiale del soggetto che eroga i rimborsi spese.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 52, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso analitico di spese effettivamente sostenute, dettagliatamente documentate e rendicontate. Le modalità di rendicontazione, i limiti e i criteri per l'erogazione di tali somme devono essere disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Le rendicontazioni di cui al periodo precedente devono essere pubblicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul sito *internet* ufficiale del soggetto che ha erogato i rimborsi spese entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione delle somme. Le somme erogate eccedenti le spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate concorrono a formare il reddito salvo restituzione all'organo che le ha erogate, secondo le modalità dallo stesso disciplinate».